



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE

**Oggetto: Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
decreto**

Il Giudice,

-vista la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata, ex artt. 67 e ss. CCII, da **STEFANIA RIZZO** (C.F.: RZZSFN63T62H501H) residente in Roma, Via [REDACTED], a mezzo del difensore Avv. Daniele Nigro e con l'assistenza dell'OCC Avv. Silvia Volpicelli con studio in Roma, Via Padre G.A. Filippini n. 109;

-rilevato che il piano esaminato propone di risolvere la situazione di sovraindebitamento attraverso una liquidazione parziale dei beni immobiliari e il pagamento rateale delle somme residue, con l'obiettivo di rispettare le necessità del nucleo familiare e di restituire quanto possibile ai creditori;

-considerato in diritto che,

-l'art 2 CCII definisce ai fini dell'applicazione della disciplina in esso contenuta alla lett. e) " «consumatore»: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*" e, alla lett. c) " «sovraindebitamento»: *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con*



modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” ;

-l'art. 67 prevede al co 1 che “ Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento...” ;

-l'art. 70 CCII prevede al co 1 che “ 1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori” e al al co 4 che “Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”;

In ordine alle cause del sovraindebitamento, la debitrice istante allegava e deduceva:

-che la genesi del sovraindebitamento originato da diversi atti di ricorso al credito risiede nella necessità di fronteggiare esigenze di vita familiare, divenute nel tempo sempre più gravose in conseguenza della crisi del rapporto coniugale e della perdita della casa familiare venduta all'asta e dunque da eventi esterni ed estranei alla propria volontà;

- ed in particolare: nell'omesso pagamento del debito da parte del XXXXXXXXXX della signora Rizzo, in favore del quale rilasciava in



origine fideiussione per scoperto di conto corrente, da cui derivavano a fronte dell'inadempimento le conseguenti legittime azioni di recupero del credito promosse dal creditore verso il fideiussore e verso l'obbligato principale; - nella crisi del rapporto coniugale sfociato [REDACTED]

[REDACTED]; - nella perdita della casa e/o dell'equivalente in denaro che le sarebbe spettato per effetto dell'intervento del creditore fondiario e di Unicredit S.p.A. (oggi Fino 1) nell'esecuzione immobiliare con la conseguente necessità di trovare un nuovo alloggio per sé e per i figli, non ricorrendo dunque la condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII non potendo in modo alcuno affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave o frode;

-rilevato che, dunque, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte sono da ricercarsi essenzialmente nella scarsità delle risorse finanziarie e patrimoniali della ricorrente e quindi nello stato di sovraindebitamento che le vicende familiari (separazione dal marito e successivo divorzio con il venir meno di un'entrata familiare anche considerato che il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] come stabilito dal Tribunale sin dal 2012, perdita della casa familiare con necessità di reperire un nuovo alloggio e da ultimo pignoramento dei conti correnti e di quota dello stipendio) hanno sicuramente generato e aggravato;

In ordine alla situazione debitoria il Gestore nella Relazione particolareggiata indicava le seguenti posizioni suddivise in classi:

- o OCC Roma, in prededuzione € 2.436,99
- o Avv. Nigro, in privilegio € 3.172,00
- o Ama S.p.A., in privilegio € 1.552,13
- o Ader, in privilegio € 10.270,47 (con elenco suddivisione creditori in Relazione)



- o Ader in chirografo 1.396,76 (per la quota degradata a chirografo)
- o Fino 1 Securitisation S.r.l. e per essa Dovalue S.p.A. in chirografo € 129.058,06 (fideiussione rilasciata in favore del [REDACTED], per uno scoperto di conto corrente a quest'ultimo intestato con sentenza di condanna di pagamento n. 1128/2014, Tribunale di Roma)
- o Ford Credit Italia S.p.A. in chirografo € 14.179,70
- o Deutsche Bank S.p.A. in chirografo € 26.168,00 (finanziamento n. 2305362301 del 08/03/2021 per 120 rate da € 291,00 ciascuna)
- o Agos Ducato S.p.A. in chirografo € 4.642,32
- o Ing Bank NV in chirografo € 1.208,57
- o Intesa San Paolo S.p.A. in chirografo € 248.000,00 per fideiussione specifica rilasciata dalla signora Rizzo in data 26/03/2021 a garanzia di contratto di mutuo intestato [REDACTED] signori [REDACTED] e [REDACTED] per l'acquisto dell'abitazione del nucleo familiare (fideiussione non risulta stante il regolare ammortamento delle rate di mutuo da parte dei contraenti),

per una complessiva situazione debitoria pari a € 419.816,25, di cui € 232.737,00 per fideiussione ad oggi non contestata essendo in corso il regolare adempimento dell'obbligazione principale da parte degli obbligati, con conseguente debito accumulato dall'istante pari ad € 187.079,25, oltre spese di procedura (compenso OCC, spese, compenso legale).

In ordine alla consistenza e composizione del patrimonio la ricorrente istante allegava e deduceva:

-di percepire un reddito mensile da lavoro dipendente pari a € 1.774,21, calcolato su 14 mensilità, essendo dipendente a far data dall'01/07/2015 presso la [REDACTED] [REDACTED] con sede in Roma [REDACTED];

-di essere titolare del diritto di proprietà su una piccola quota di due beni immobili, di modesto valore, siti nel Comune di [REDACTED] ([REDACTED]) a lei pervenuti in virtù di successione ereditaria [REDACTED] [REDACTED], deceduto in Roma in data [REDACTED],



giusta accettazione di eredità con beneficio di inventario del 22/05/2017, resasi necessaria a causa della imponente passività di cui alla dichiarazione di successione del 22/01/2018 trascritta in 15/02/2018, ed in particolare :

- quota di 1/42 della *piena proprietà* su abitazione di mq 43 sita nel Comune di [REDACTED] alla Via San Pietro 43 (catastalmente 28), meglio identificata al NCEU del Comune di [REDACTED] al foglio 18, particella 213, categoria catastale A4, rendita euro 58,10, classe 4, consistenza vani 2,5;

- quota di 1/42 del *diritto di enfiteusi* su terreno sito nel Comune di [REDACTED], meglio identificato al NCEU del Comune di [REDACTED] al foglio 11, particella 275, Redditi: dominicale Euro 3,69 Lire 7.146; agrario Euro 5,54 Lire 10.719 Superficie: 1.191 mq, Particella con qualità: VIGN ULIVET di classe 3, Partita: 5278 (cfr. visure catastali doc. 22-23 Relazione);

-di aver fornito in relazione ai suddetti immobili, apposita relazione estimativa redatta dal Geometra [REDACTED], il quale mediante il metodo di stima sintetica comparativa ha valutato l'intero compendio immobiliare in € 34.900,00, di cui € 32.400,00 per l'abitazione ed € 2.500,00 per il terreno, da cui consegue che il valore della quota di proprietà della signora Rizzo relativamente all'abitazione è pari ad € 771,43, mentre il valore della quota del diritto di enfiteusi a lei spettante sul terreno è pari ad € 59,52, per un **totale complessivo di € 830,95**;

-di essere titolare del diritto di proprietà, quanto ai beni mobili registrati, di un'autovettura Ford Fiesta targata [REDACTED] immatricolata in data 13/07/2022, acquistata mediante finanziamento Idea Ford (necessaria alla ricorrente per gli spostamenti dalla propria residenza al posto di lavoro, e viceversa, per circa 60 km totali) il cui valore allo stato è pari a € 10.429,65, con stime di valore per la medesima autovettura a parità di anno di immatricolazione che variano tra i 12.000,00 € e i 14.000,00 € circa (cfr. doc. 24 Relazione);

-di essere titolare del conto corrente [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED]. recante alla data del 31/03/2024 un saldo



di € 85,89, che risulta essere stato pignorato con atto notificato in data 25/01/2021 e la relativa procedura esecutiva presso terzi è tutt'ora pendente presso il Tribunale di Roma con prossima udienza fissata al 26/06/2024;

-di essere titolare del conto corrente [REDACTED] presso [REDACTED] [REDACTED] recante alla data del 03.05.2024 un saldo debitore di € 1.208,57, che risulta essere oggetto di pignoramento presso terzi pendente presso il Tribunale di Roma recante n. rge 9518/2021 con prossima udienza fissata al giorno 26/06/2024;

-di essere titolare del conto corrente [REDACTED] presso [REDACTED] S.p.A. acceso in data 15/03/2023 e recante un saldo disponibile di € 49,65 (cfr. doc. 28 Relazione);

-di essere titolare unitamente alla [REDACTED] [REDACTED], deceduta in Roma in data [REDACTED], del conto corrente n. [REDACTED] acceso presso [REDACTED] recante un saldo disponibile pari a di € 125,96 (cfr. doc. 29 Relazione), rispetto a cui la ricorrente ha rappresentato di essere cointestataria solo formalmente in quanto il suddetto conto risultava essere utilizzato esclusivamente dalla [REDACTED] per percepire la pensione almeno fino alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi;

-di essere altresì titolare presso [REDACTED] di un libretto [REDACTED] in estinzione, anche questo pignorato, con saldo di € 1,97 il cui ultimo movimento è avvenuto in data 14/07/2009, come da dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa da [REDACTED] in data 01/06/2021 (cfr. doc. 30 Relazione);

-di essere titolare di un conto deposito [REDACTED] recante un saldo alla data del 03/05/2024 pari a € 0,00;

-di essere titolare della carta [REDACTED] n. [REDACTED] che alla data del 31/03/2024 presentava un credito disponibile di € 101,00;

-di aver aderito al fondo pensione [REDACTED] e di aver maturato alla data del 31/12/2023 un importo di € 14.206,31;

-di non possedere allo stato quote di proprietà di società di persone, avendo ceduto in data 09/10/2006 quote di proprietà del



valore di € 4.000,00 nominali della soc. [REDACTED], come da visura nominativa camerale (cfr. doc. 31 Relazione);

-di vivere con i due figli maggiorenni nell'appartamento sito in Roma alla Via [REDACTED], acquistato dagli stessi con mutuo sottoscritto [REDACTED]

[REDACTED], con iscrizione di ipoteca sull'immobile stesso, rispetto a cui rilasciava garanzia fideiussoria specifica;

-il contributo economico del figlio [REDACTED], maggiorenne, il quale percepisce una retribuzione netta mensile di [REDACTED], calcolata su 13 mensilità, alla luce dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e della figlia [REDACTED], ancora studente, la quale svolgendo attività lavorativa saltuaria, rappresenta di aver percepito per l'anno di imposta 2022, uno stipendio medio mensile netto, calcolato su 12 mensilità, pari ad [REDACTED];

-le entrate complessive medie mensili del nucleo familiare pari a circa € [REDACTED], come da dichiarazioni dei redditi allegate in relazione e di seguito indicate:

Rizzo Stefania

730/2021 Anno imposta 2020, € 28.514,00 lordo, € 24.132,00 netto;

730/2022 Anno imposta 2021, € 30.727,00 lordo, € 25.105,00 netto;

730/2023 Anno imposta 2022, € 30.662,00 lordo, € 24.839,00 netto;

[REDACTED] (figlio maggiorenne):

730/2021 Anno imposta 2020, € [REDACTED] lordo, € [REDACTED] netto;

730/2022 Anno imposta 2021, € [REDACTED] lordo, € [REDACTED] netto;

730/2023 Anno imposta 2022, € [REDACTED] lordo, € [REDACTED] netto;

[REDACTED] (figlia maggiorenne)

CU 2021, Anno imposta 2020, € [REDACTED] da [REDACTED] per prestazioni a sostegno del reddito- sussidi straordinari, nonché € [REDACTED] da [REDACTED] per collaborazione coordinata e continuativa;

CU 2022, Anno imposta 2021, € [REDACTED] netto;

CU 2023, Anno imposta 2022, € [REDACTED] netto;



In ordine alle spese mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare l'OCC ha rappresentato che tutti i componenti del nucleo familiare contribuiscono economicamente in proporzione alle rispettive entrate mensili, come sopra specificate, e precisamente per € 1.063,04, vale a dire nella misura del 43,26% quanto alla ricorrente Stefania Rizzo, per € [REDACTED] nella misura del [REDACTED] quanto al [REDACTED] e per [REDACTED], vale a dire nella misura del [REDACTED] quanto alla figlia [REDACTED], da cui consegue che l'impegno mensile della ricorrente per il proprio sostentamento è quindi mediamente pari ad € 1.063,04 circa, a fronte di uno stipendio medio mensile di € 1.774,21, ridotto per circa € 1.061,27 mensili quali pagamenti relativi ai finanziamenti, alla carta revolving e al pignoramento presso terzi notificatole in data 25/06/2021;

-rilevate le circostanze sopra indicate si desume che considerata la quota di spesa mensile per il sostentamento della ricorrente e del suo nucleo familiare per € 1.063,04 oltre ai pagamenti di € 1.100,00 circa per finanziamenti/carte risulta un disavanzo di € 389,00 circa al mese;

-rilevato che in ordine agli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni risultano:

Preliminare di compravendita del 06/02/2020: con riserva di diritto di proprietà su unità immobiliare sita in Roma alla [REDACTED] in cui la signora Rizzo, [REDACTED], è intervenuta nella qualità di erede del sig. [REDACTED] ([REDACTED] della ricorrente), deceduto in Roma in data [REDACTED], giusta accettazione di eredità con beneficio di inventario, per la complessiva quota di sei dodicesimi del diritto di nuda proprietà facente capo al *de cuius* (precisamente la signora Rizzo per 1/12 del diritto di nuda proprietà in capo al *de cuius*), in virtù di decreto immediatamente esecutivo ex artt. 783 e 747 e ss. c.p.c., del Tribunale ordinario di Roma, sez. VIII, Ufficio Successioni (R.G. 16053/2018), depositato il 04/02/2019. I proventi della vendita corrispondenti alla quota di nuda proprietà del *de cuius* oggetto di successione ab intestato, accettata dagli eredi legittimi con



beneficio di inventario, pari ad euro 32.187,50, su espressa indicazione di pagamento delle parti promittenti venditrici sono stati destinati al soddisfo del credito ipotecario vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia s.p.a.) nei confronti del *de cuius* [REDACTED], e liquidata a mezzo assegno circolare non trasferibile n. [REDACTED], a saldo e stralcio del predetto credito garantito da ipoteca legale iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Roma 1 in data 02/05/2007 al n. 20843 di formalità, come risulta dalla lettura dell'atto del 06/02/2020 rep 2585/2057 a rogito Notaio Avv. Christian Voccia trascritto all'Agenzia del Territorio di ROMA 1 in data 07/02/2020 al n. 14296 R.G. al n. 10378 R.P. (cfr. doc. 34 Relazione);

Contratto di vendita definitivo: sottoscritto dalla signora Rizzo in data 24/06/2020 a rogito Notatio Avv. Christian Voccia rep 3013/2375 trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Roma in data 20/07/2020 al n. RP 51892; agli eredi del sig. [REDACTED] per la quota complessiva di 6/12 del diritto di nuda proprietà, precisamente alla signora Rizzo quale titolare di un dodicesimo del diritto di proprietà, nulla altro è stato corrisposto, oltre quanto già indicato nel preliminare di vendita. La signora Rizzo, quale erede con beneficio di inventario, per la quota di 1/12 del diritto di nuda proprietà del *de cuius* [REDACTED] nulla ha quindi percepito per effetto di tale atto di compravendita. Si rappresenta che presso l'Agenzia del Territorio risulta annotata la relativa quietanza in data 20/05/2021 al n. 8316 (cfr. doc. 35 Relazione);

Fideiussione: La signora Rizzo risulta aver rilasciato in data 26/03/2021 garanzia specifica in favore di Intesa San Paolo S.p.A. per l'importo complessivo di € 248.000,00 su operazione di finanziamento stipulata [REDACTED] per l'acquisto dell'abitazione del nucleo familiare, come sopra indicato, dichiarando che il rilascio di detta fideiussione è risultata necessaria per la finalizzazione dell'operazione di mutuo sottoscritto [REDACTED] e conseguentemente per l'acquisto di un'abitazione per il nucleo familiare;

Atto di rinuncia eredità: sottoscritta dalla ricorrente, [REDACTED], in [REDACTED], in



data 29/11/2022 innanzi il cancelliere dell'Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Roma atto di rinuncia all'eredità relitta dalla [REDACTED], [REDACTED], nata a Roma in data [REDACTED] ed ivi deceduta in data [REDACTED] (cfr. doc. 35 Relazione), rispetto a cui ha dichiarato circa la scelta di rinunciare all'eredità [REDACTED] che nonostante le diverse risultanze catastali, la stessa non era più titolare di alcun bene immobile, fatta eccezione per quelli siti in [REDACTED] ([REDACTED]), per la quota di 1/21, provenienti dalla successione del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] accettata con beneficio di inventario, del valore già rappresentato, né aveva disponibilità patrimoniali liquide;

-che dunque in ordine alle suesposte circostanze l'OCC rappresentava che dalle verifiche effettuate risultavano infatti al catasto alcune unità immobiliari, site nel Comune di Roma, ancora intestate ai signori [REDACTED], entrambi deceduti, per la quota di ½ ciascuno, che tuttavia secondo quanto rappresentato dalla debitrice risultavano esser state vendute dai genitori nel 1999 e precisamente con atti del 11/10/1999 a rogito Notaio Mattiangeli trascritti in data 13/10/1999 e 06/11/1999 rispettivamente ai nn. formalità RP 49478 e 54006, e in ragione di un allineamento mappe del 2009, dette unità immobiliari risulterebbero esser state iscritte nuovamente in capo ai coniugi [REDACTED], con dati identificativi differenti, rispetto a cui la debitrice ha un'e-mail del 07/05/2021 ove il tecnico all'epoca incaricato spiegava che detti subalterni non risultavano nell'elaborato planimetrico del 1984 e che erano stati costituiti nel 2009 a seguito di un allineamento mappe tra fabbricati e terreni e che l'errore "probabilmente era avallato dal fatto che l'elaborato planimetrico riportava un numero di particella diversa da quella che probabilmente era stata assegnata" e che infatti "le stesse unità risultavano originariamente censite con altro numero di particella";

-a sostegno della propria tesi la ricorrente inviava altresì all'OCC istanza in autotutela al Comune di Roma - Dipartimento Risorse Economiche presso Aequa Roma S.p.A. del 21/12/2020 avverso avviso di accertamento n. 85952 per IMU 2015 a lei notificato quale erede



di [REDACTED] avente ad oggetto detti immobili, che peraltro a sostegno di quanto affermato dalla debitrice non sono neanche stati inseriti nella dichiarazione di successione del [REDACTED] [REDACTED]), quest'ultima accettata sia pure con beneficio di inventario;

Ruolo contenzioso: rg 24076/2019 - Sezione X - Dott.ssa Izzo - La signora Rizzo è stata convenuta in giudizio, [REDACTED] [REDACTED], per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale ex art. 1489 del vincolo obbligatorio insorto tra le parti in data 06-31 marzo 2017, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condannare parte convenuta al rimborso dell'importo di €5.000,00 relativo all'assegno bancario n. [REDACTED] indebitamente trattenuto; 2) condannare i sig.ri [REDACTED], Stefania Rizzo al risarcimento del danno per lucro cessante subito dalla [REDACTED], per i motivi di cui in narrativa, per l'importo economicamente quantificato in € 46.000,00 (quarantaseimila/00), ovvero per il maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa che sarà ritenuto di Giustizia; 3) con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. [REDACTED] [REDACTED]",* rispetto a cui la signora Rizzo si è costituita in giudizio chiedendo *"nel merito In via principale -Rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto; In via riconvenzionale -accertare e dichiarare che la mancata stipula del contratto preliminare di vendita è dipesa unicamente da condotta negligente e priva dei caratteri di buona fede, realizzata dalla [REDACTED] e, per l'effetto, dichiarare la legittimità del recesso ex art. 1385 co. 2 c.c della parte promittente venditrice, dichiarando il diritto della medesima a trattenere la somma di € 5.000,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."* Detta causa è in decisione e ha ad oggetto la controversia riguardante l'immobile pervenuto alla sottoscritta per la quota di 1/12 del diritto di nuda



proprietà per effetto della successione [REDACTED] accettata con beneficio di inventario, come sopra meglio descritta, successivamente venduta con pagamento dell'importo corrispondente alla quota ereditaria direttamente in capo ad Agenzia delle Entrate Riscossione.

Riguardo all'adempimento delle obbligazioni contratte, stante la mancanza di reddito per sostenere i debiti accumulati, la debitrice proponeva nel piano e nella relazione dell'OCC, il pagamento della debitoria attraverso:

-la messa a disposizione di una quota del reddito mensile proveniente dalla sua attività di lavoratrice dipendente, e precisamente, a fronte di un debito complessivo di € 187.079,25 (considerato che l'ulteriore importo di € 232.737,00 pari alla fideiussione rilasciata in favore dell'operazione di finanziamento dei figli per l'acquisto della casa del nucleo familiare non è contestata ed anzi è in corso il regolare adempimento dell'obbligazione da parte degli obbligati principali) oltre le spese di procedura di cui € 2.436,99 per l'OCC ed € 3.172,00 per l'Avv. Nigro;

-un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento dei creditori attraverso dieci rate mensili di € 500,00 e due rate di € 800,00 in quattro anni per complessivi € 26.400,00, derivanti dal proprio reddito da lavoro dipendente, con aggiunta della ulteriore somma di € 13.233,26, in caso di omologazione del piano, accantonata dal datore di lavoro alla data del 04/04/2024 in virtù dell'atto di pignoramento presso terzi notificato da Fino 1 Securitisation Srl e per essa Dovalue Spa e non ancora assegnata, da svincolare e devolvere alla procedura;

con messa a disposizione della procedura nell'arco temporale di **quattro anni della complessiva somma di € 39.633,26** a fronte di un passivo complessivo di € 187.079,25 oltre le spese di procedura quantificare in € 2.436,99 per l'OCC ed € 3.172,00 per l'Avv. Nigro (considerato che l'importo di € 232.737,00 pari alla fideiussione rilasciata in favore dell'operazione di finanziamento [REDACTED] per



l'acquisto della casa del nucleo familiare non è contestata ed anzi è in corso il regolare adempimento dell'obbligazione principale);
-il suddetto piano articolato con le modalità e le tempistiche di cui sopra, con soddisfazione dei crediti in prededuzione e di quelli con privilegio mobiliare in misura del 100% e nella misura del 13,3586043 % quanto ai i creditori chirografari;
Conseguentemente la signora Rizzo propone, il pagamento in 48 mesi dei seguenti importi:

in prededuzione (nella misura del 100%):

- OCC € 2.436,99

in privilegio (nella misura del 100%):

- Ama S.p.A. € 1.552,13, -
- Agenzia Entrate Riscossione € 8.873,71,
- Avv. Daniele Nigro € 3.172,00;

in chirografo (nella misura del 13,3586043%):

- ad Agenzia Entrate Riscossione € 186,58,
- Fino 1 Securitisation Srl e per essa a Dovalue S.p.A. € 17.240,36,
- Agos Ducato S.p.A. € 620,15,
- Deutsche Bank S.p.A. € 3.495,68,
- Ford Credit Italia S.p.A. 1.894,21
- ING Bank NV € 161,45.

-rilevato che ai fini della fattibilità del piano si rende necessaria la cessazione dell'accantonamento della trattenuta del quinto dello stipendio della debitrice operata dal datore di lavoro in virtù dell'atto di pignoramento presso terzi notificatole in data 25/06/2021, con sospensione della procedura esecutiva mobiliare pendente presso il Tribunale di Roma - Sezione Esecuzioni Mobiliari - R.G.E. 9518/2021 ed espresso conseguente divieto, di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio fino alla conclusione del procedimento di ristrutturazione eventualmente omologato, considerata peraltro la regolarità dei pagamenti relativi al mutuo per acquisto dell'abitazione del nucleo familiare sottoscritto dai [REDACTED] e garantito con fideiussione dalla debitrice, che dunque



risulta allo stato non incluso nel piano di ristrutturazione del debito oggetto di causa;

-rilevato che l'OCC ha indicato nella Relazione la valutazione operata dai soggetti finanziatori ai fini della concessione del finanziamento tenendo conto del merito creditizio della debitrice *valutato in relazione al suo reddito* come disposto dall'art. 68 comma 5 CCII;

-rilevato che in ordine ai costi della procedura l'OCC ha previsto che oltre al proprio compenso, come concordato con la richiedente e da quest'ultima accettato con sottoscrizione del preventivo in data 16/04/2024 per complessivi € 3.778,99 lordi (a cui devono essere detratti gli acconti di € 200,00 in data 13/11/2023 ed € 1.142,00 in data 18/06/2024) sono da aggiungersi la tassa di registro in caso di omologa pari ad € 200,00, spese per la pubblicità eventualmente disposta dal Giudice presso il PRA e/o presso l'Agenzia del Territorio, ed ulteriori spese non prevedibili e allo stato non quantificabili;

-rilevato che in ordine alla valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come prescritta dal dettato codicistico l'OCC ha espresso giudizio positivo ;

rilevato che dalla esposizione delle circostanze che hanno determinato il sovraindebitamento della ricorrente emerge un palese squilibrio tra le obbligazioni contratte e la capacità di farvi fronte;

-rilevato che non sussistono comportamenti improntati a malafede o colpa grave, ovvero iniziative o atti diretti a frodare le ragioni dei creditori come previsto ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, avendo la debitrice fornito tutti gli elementi utili per la ricostruzione della sua posizione economica e patrimoniale;

-rilevato altresì che la ricorrente non ha beneficiato dell'esdebitazione;

-considerato che alla luce della suesposta normativa la tempistica prospettata dall'OCC in relazione al pagamento dei debiti



dell'istante appare fattibile, tenuto conto della complessiva debitoria e dell'attivo in ipotesi realizzabile;

-considerato infine il giudizio positivo espresso dall'OCC in ordine alla fattibilità del piano e alla convenienza dello stesso;

-ritenuto che, conclusivamente, la proposta e il piano, appaiono ritualmente formulati e idonei alla soddisfazione dei creditori nei termini indicati, con conseguente ammissibilità della domanda;

Visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da

STEFANIA RIZZO (C.F.: RZZSFN63T62H501H) residente in Roma, Via ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■,

-dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata sul patrimonio delle istanti, ed in particolare la sospensione immediata della procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Roma R.G.E. 9518/2021 G.E. Dott.ssa Liverani, in quanto pregiudizievole della fattibilità del piano;

-dispone la pubblicazione della proposta ed il piano unitamente al presente decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, a cura dell'OCC;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE



i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito delle valutazioni dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori medesimi e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

il divieto - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili - ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC.

Roma, 26.2.2025

Il Giudice
dott. Francesca Vitale

